COMUNE DI NEONELI
Prov. Di Oristano

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR RISTORANTE IN LOCALITÀ "S'ANGELU"

(Codice CIG: Z990B406FE)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Gianfranco Urru

Neoneli li 20/08/2013

ART. 1 - FINALITÀ DELL'APPALTO - Il Comune di Neoneli, per valorizzare la zona turistica dell'Angelo intende dare seguito al funzionamento della struttura ricettiva presente, adattata a servizio Bar – Ristorante nel 2003 coi finanziamenti della L.R. n° 37/98, che prevede azioni dirette a favorire lo sviluppo e l'occupazione locale.

A tal fine si intende procedere alla pubblicazione ad un nuovo bando per l'affidamento in concessione della stessa.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - Oltre alle predette attività potranno essere erogati servizi che favoriscano l'integrazione della struttura nel contesto socio economico del territorio Neonelese e potranno essere previsti interventi migliorativi sulla struttura nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella urbanistico-edilizia.

ART. 3 -DURATA DELL'AFFIDAMENTO - Il contratto avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione, con diritto di opzione dell'aggiudicatario per un periodo di ulteriori anni sei, in modo da consentire la programmazione e l'attuazione di investimenti di rilevante importanza.

ART. 4 - OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO - E' obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo presso la struttura in oggetto per l'esatta conoscenza dello stato dei locali, dei luoghi e delle attrezzature; a tal fine è necessario comunicare preventivamente la propria presenza all'ufficio tecnico all'indirizzo e - mail: *ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it.*

Il Responsabile del Servizio rilascerà apposita attestazione di presa visione dei luoghi che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da un incaricato dell'impresa munito di apposita delega.

In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante dall'impresa capogruppo. Si precisa che l'incaricato di un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese.

Art. 5 – CARATTERISTICHE - Le caratteristiche dell'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nella quale insiste la struttura sono contenute nella cartografia e nella documentazione allegata al bando.

ART. 6 - PERIODO DI ATTIVITÀ - Le attività ed i servizi dovranno essere pianificati in maniera tale da permettere alla struttura di operare nel corso dell'intero anno. *Viene in proposito data facoltà ai concorrenti di prevedere l'eventuale chiusura dell'esercizio nel periodo invernale (per un periodo max di tre mesi), specificando che tale limitazione verrà considerata dalla commissione per l'attribuzione del punteggio al piano di gestione.*

ART. 7 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE E INIZIO DI ATTIVITÀ - Poiché la struttura è funzionante la ditta aggiudicataria dovrà attivare tutte le procedure per l'avvio dell'attività entro sessanta giorni dalla firma del contratto.

ART. 8 - CANONE ANNUALE – L'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Neoneli il canone che costituisce uno degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, verrà individuato nel suo esatto ammontare al momento dell'aggiudicazione.

Il canone annuo posto a base di gara è di €. 5.000,00 (cinquemila) che l'aggiudicatario dovrà corrispondere, in quattro rate trimestrali. A partire dal secondo anno (2014) il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 Marzo, il 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento comporterà la decadenza dalla concessione.

Il canone, a partire dal 3° anno, dovrà essere rivalutato annualmente sulla base della

variazione percentuale nei dodici mesi degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 9 – PERSONALE - L'assunzione di manodopera in favore di disoccupati Neonelesi, residenti nel comune da almeno 5 anni, *con preferenza per le donne e per coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione dell'offerta*, verrà valutata ai fini dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica. In tal caso, la Ditta è tenuta a comunicare adeguata rendicontazione (specificando i nominativi e le qualifiche) entro il mese di febbraio di ogni anno, del rispetto di quanto dichiarato. La mancata rendicontazione costituisce grave inadempienza contrattuale e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla voltura delle utenze elettriche ed idriche, alla sistemazione della struttura e all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attivazione dei servizi previsti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dei servizi che intende attivare e restano a suo carico le relative spese.

Le spese di gestione delle strutture affidate restano a carico dell'affidatario. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti affidati (idrico, elettrico..etc.) nonché il decoro delle aree affidate curando le aree di servizio;

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, del telefono o altro necessario per il funzionamento delle strutture, le tasse per la raccolta dei RR.SS.UU.

Considerato che è stata prevista una durata congrua della concessione sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative a manutenzioni ordinare e straordinarie per la concessione della struttura e tutte le spese relative a interventi per nuovi servizi da attivare. Resta in capo alla Giunta Municipale, con il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico, valutare eventuali interventi di natura straordinaria e particolari che per le loro caratteristiche si ritiene non debbano venire imputati all'affidatario.

ART. 11 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA - Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese identificate dall'art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, con le prescrizioni e i requisiti previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 41 e le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lett. h), del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all'art . 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.

I soggetti partecipanti devono essere abilitati allo svolgimento del servizio in oggetto ed in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente appalto;
2. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006
3. Dichiarazione DURC regolare

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, voglia avvalersi della facoltà di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (avvalimento) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale, dovrà necessariamente, pena l'esclusione, allegare tra la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A (denominata "documentazione amministrativa"), una dichiarazione resa, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. N. 163/2006.

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - PROCEDURA D'AGGIUDICAZIONE - La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006 e secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo 163/2006.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base agli elementi sotto indicati, a ciascuno dei quali è assegnato un determinato punteggio.

In particolare la concessione viene aggiudicata alla ditta che avrà maturato il punteggio più elevato.

La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica	Punteggio massimo attribuibile	Punti 70
Offerta economica		Punti 30
Totale:		Punti 100

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. *OFFERTA TECNICA:* fino ad un massimo di 70 punti

PIANO DI GESTIONE	La ditta proponente dovrà presentare un piano indicante le modalità operative e organizzative di gestione della struttura, sul personale che si intende impiegare e sul piano economico preventivato	fino ad un massimo di punti 20 [venti]
CAPACITÀ GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DEL PROPONENTE	La ditta proponente dovrà presentare un dettagliato curriculum delle attività svolte nella gestione di attività ricettive, di ristorazione e bar (etc.) specificando in dettaglio i servizi gestiti e indicandone il relativo volume d'affari.	fino ad un massimo di punti 15 [quindici]
SERVIZI AGGIUNTIVI	L'aggiudicatario ha la facoltà di attivare, con oneri a proprio carico, alcuni servizi aggiuntivi, che offrano concreti miglioramenti qualitativi del servizio, che dovranno essere indicati nel progetto tecnico di gestione	fino ad un massimo di punti 20 [venti]
ASSUNZIONE MANODOPERA LOCALE	Verrà valutata, ai fini dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica, l'assunzione di manodopera locale per la quale si provvederà ad attribuire: - Per ogni unità - a tempo pieno (5 punti); - Per ogni unità – a tempo parziale – (punteggio massimo dei 5 punti ridotti in proporzione); *A parità di numero di assunzioni verrà privilegiata l'offerta con preferenza per le donne e per coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda.*	fino ad un massimo di punti 15 [quindici]

2. *OFFERTA ECONOMICA :* fino ad un massimo di 30 punti

Verranno assegnati punti 3(tre) per ogni punto percentuale offerto in aumento al canone base del primo anno, fino al punteggio massimo attribuibile.

Le offerte di cui al presente punto, si intendono vincolanti per il concorrente, pertanto

costituiranno parte del contratto – e in caso di inadempimento si procederà ad applicare le penalità previste nel presente capitolato e/o risoluzione del contratto in danno qualora ne ricorressero gli estremi.

Si procederà all'aggiudicazione alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivamente più alto.

In caso di parità l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia dell'offerta economica che dell'offerta tecnica, si procederà al sorteggio.

Saranno ammesse solo offerte redatte in osservanza del presente capitolato ed escluse quelle contenenti riserve o condizioni.

L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà affidata ad un apposita commissione che sarà all'uopo nominata.

Le sedute della commissione sono pubbliche, fatta eccezione per la valutazione delle offerta tecnica.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta purché non contraria all'interesse pubblico.

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico amministrativa.

ART. 13 - OBBLIGHI E COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare:

a) apposita polizza assicurativa onde coprire i rischi per danni comunque subiti dagli Operatori in relazione all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;

b) idonea assicurazione, a favore di terzi, per danni da responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 C.C.

1. osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.lgs 81/2008 di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. La Ditta è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente e comunque si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione appaltante da ogni conseguenza;

2. predisporre, ai sensi del D.lgs 81/2008, la valutazione dei rischi, corredato da piano di emergenza e evacuazione.
   La Ditta si impegna altresì a:
   - Fornire materiali, strumentazioni, attrezzature e dotazioni necessarie a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio;
   - Vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
   - Mettere a disposizione quanto previsto all'atto del progetto in termini di dotazioni, strumentazioni e servizi;
   - Collaborare con il Servizio Comunale al fine di predisporre dei correttivi e migliorie che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ - La Ditta aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all'attività posta in essere per l'espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato.

Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti da grave irregolarità, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori nell'esecuzione dei servizi, ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l'Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto alla verifica e al coordinamento.

ART. 15 - RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA DI PERSONALE - Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune ed il personale dell'aggiudicatario addetto all'espletamento del servizio.

Il Comune è pertanto esonerato nella maniera più ampia e liberatoria e l'aggiudicatario espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l'inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti dell' aggiudicatario, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento del servizio in appalto, comunque addebitabili all'organizzazione dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l'estraneità del Comune ai sensi del commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il Comune potrà effettuare sistematici controlli tramite la Polizia Municipale e per mezzo degli uffici comunali, sia in attuazione della normativa vigente in materia sia per quanto riguarda l'osservanza del presente capitolato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza e di verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato dall'aggiudicatario. In caso di accertato inadempimento o di ritardi nello svolgimento del servizio, salva più grave responsabilità, verrà instaurata procedura dell'applicazione delle penali.

È dovere in capo alle parti procedere all'istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche eventualmente nella forma informatica al fine di permettere efficiente e continuata comunicazione.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - Nessuna responsabilità potrà ascriversi al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile dell'agtgiudicatario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per l'affidamento in concessione della struttura in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

L'aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere alle persone (clienti, operatori o a terzi) nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'aggiudicatario dovrà provvedere obbligatoriamente alla stipula, ed al mantenimento per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione. Copia del documento di polizza dovrà essere consegnato al Comune da presentarsi prima della stipula del contratto:

- per responsabilità civile per danni causati a terzi, cose ed animali e verificatesi nell'espletamento del servizio per un importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per singola persona e ad Euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali.
- per distruzione totale o parziale di strutture, impianti, opere, attrezzature ed arredi per un importo di euro 500.000,00

- per furto di attrezzature ed arredi per un importo complessivo di euro 75.000,00.

ART. 18 - PARTICOLARI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – L'aggiudicatario si obbliga a garantire adeguata sorveglianza affinché la struttura affidata sia tutelata. In caso di problematiche di qualsiasi tipo inerenti il presente affidamento, sarà cura della ditta affidataria avvisare tempestivamente il servizio di polizia municipale e gli organi di polizia competenti.

ART. 19 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE - E' vietata la sub-concessione a pena di decadenza immediata dell'attività e dei danni dell'eventuale sub-concessionario occulto risponderà esclusivamente l'aggiudicatario, anche nei confronti del concedente.

ART. 20 - BENI CONCESSI IN USO ALL'AGGIUDICATARIO - L'affidamento in concessione della suddetta struttura è perfezionato dalla consegna con redazione di apposito verbale, in contraddittorio e sottoscritto dal Comune e dall'aggiudicatario.

La Ditta concessionaria assumerà piena responsabilità della struttura e delle attrezzature ricevute in consegna dall'Amministrazione Comunale: avrà quindi l'obbligo di gestirle e custodirle per tutta la durata dell'appalto nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente Capitolato.

La Ditta sarà quindi pienamente responsabile del perfetto mantenimento della struttura e dell'area assunte in concessione e custodia.

La Ditta è tenuta, a pena di decadenza, a dare inizio all'assunzione degli obblighi a far data dalla stipulazione contrattuale o a far data dalla consegna sotto le riserve di legge.

Il servizio di custodia della struttura assunta in concessione è immediato, a far data dal giorno di consegna.

La cessazione della concessione avrà luogo alla data di scadenza prevista dalla data di stipulazione del contratto di concessione, ovvero in qualsiasi momento antecedente nel caso in cui si verifichino le condizioni per dare luogo alla revoca della concessione ed alla risoluzione del contratto.

Il Comune, al momento della riconsegna, procederà alla verifica delle condizioni della struttura data in uso, e l'aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere che il Comune prescriverà.

Il Comune potrà sostituirsi all'aggiudicatario, in caso di inadempimento del comma 4 del presente articolo, valendosi della cauzione di cui all'articolo 24, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ART. 21 - INADEMPIMENTI. PENALITÀ - La penalità, nella misura non inferiore allo 0,50% e non superiore al 5% dell'ammontare dell'importo mensile massimo ipotetico, e salvi i casi di sanzioni determinate negli articoli del presente capitolato, si applica previa verifica di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa, anche regolamentare, ovvero delle disposizioni del presente capitolato, previa contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilità all'aggiudicatario.

Ai fini del comma 1 del presente articolo, quale unica formalità in capo al Comune, è l'onere della contestazione della inadempienza nei confronti dell'aggiudicatario in forma scritta, comunicato a mezzo posta certificata, raccomandata o messo comunale.

L'Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, quale giustificazione delle inadempienze dell'aggiudicatario, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra l'Aggiudicatario e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione dell'aggiudicatario.

Al fine di assicurare la continuità dell'operatività del servizio, il Comune provvede a far svolgere comunque le attività nei modi che riterrà opportuni, nell'esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e a spese a carico dell'aggiudicatario. Tali attività sostitutive si intenderanno eseguite in danno dello stesso aggiudicatario anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta.

L'applicazione della penalità di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

ART. 22 - INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE ANTICIPATA - Fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in caso di grave inadempimento accertato dal Comune, tenuto conto della qualificazione di grave inadempimento prevista negli articoli che precedono, si farà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi uno, mediante la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dell'invio della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero mediante notificazione.

Fermo quanto al comma 1 del presente articolo, il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto nelle seguenti ipotesi:

a. per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
b. nel caso di comportamenti dell'aggiudicatario idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'aggiudicatario stesso;
c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'aggiudicatario in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d. il mancato inizio dell'attività entro i termini previsti;
e. per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del comma 2 del presente articolo opera, previo esame delle controdeduzioni inoltrate dalla Ditta, mediante apposita determinazione del Responsabile competente di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero di notifica.

La risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'articolo 24, senza che l'aggiudicatario possa accampare diritti in merito.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo fermo il comma 4 del presente articolo, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto.

Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune agli organismi competenti ai controlli.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvederà altrove e, come meglio crederà, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale.

ART. 23 - FACOLTÀ DI SUBENTRO. DIRITTO DI RECESSO - Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione e di recedere dal contratto di affidamento della struttura in qualunque momento in corso di esecuzione:

a. in conseguenza od in attuazione di processi di riorganizzazione del servizio, a seguito di disposizioni nazionali o regionali,
b. per motivi di pubblico interesse,
c. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la volontà del Comune è comunicata all'aggiudicatario con almeno sei mesi di anticipo.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune concorderà un equo indennizzo con l'aggiudicatario. L'aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).

ART. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

- ✓ ***Cauzione Provvisoria*** - L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di fideiussione e secondo quanto previsto dall'art. 75 del D. Lgs 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- ✓ ***Cauzione definitiva*** - La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario al momento della stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica della corretta tenuta della struttura assegnata. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell'amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

  La cauzione definitiva costituirà la garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato;

- dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l'aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell'importo contrattuale.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione all'aggiudicatario, dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione ed alla stipula del contratto.

ART. 25 - REFERENTE DELL'APPALTATORE - Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto nominare un Responsabile referente per il Comune.

ART. 26 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario, e sarà competente il Foro di Oristano.

È esclusa la facoltà di ricorso ad arbitrato.

ART. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dal presente Bando si informa che:

d. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di appalto pubblico di servizi; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
e. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
f. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla decadenza dal rapporto;
g. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
h. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
i. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Neoneli in persona del legale rappresentante.

Limitatamente ai propri dati personali, l'aggiudicatario presta consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica dell'appalto.

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Per quanto non regolato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di concessioni amministrative di beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio. Si richiamano tutte le norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.